

10. CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO RELATIVO ALLA SELVAGGINA "PRONTA CACCIA" RISPETTO ALLA FAUNA SELVATICA (ART. 8 COMMA 3 LETT. F L.R. N.6/08)

Premessa


Nelle aree agrarie o in altre caratterizzate da un evidente stato di degrado ambientale di diversa origine, la presenza stabile di fasianidi è scarsa o assente. In molte di queste aree la caccia viene comunque praticata su fagiani regolarmente immessi a tale fine, per lo più abbattuti o predati in breve tempo e che comunque hanno scarsa possibilità di insediarsi per insufficiente adattabilità o per carenze di tipo ambientale. Tali contesti infatti non offrono le necessarie opzioni trofiche e di protezione per la riproduzione e per l'allevamento dei pulli. In tutte queste aree vi è comunque la necessità di perseguire una corretta gestione faunistico-venatoria attraverso il ripristino di condizioni ambientali che consentano uno stabile insediamento naturale di una o più specie cacciabili. Tale soluzione del resto non è perseguibile ovunque e non richiede solo un'adeguata definizione della gestione venatoria, ma un'organica politica che preveda anche misure di accompagnamento che modifichino stabilmente le esistenti nicchie ecologiche.

Nel PSR (Rural Development Programme Regional) 2014-2020 sono state inserite misure connesse con la conservazione e tutela dell'ambiente, finalizzate a:

- limitare la frammentazione degli habitat, favorendo la realizzazione o ricostruzione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- conservare la biodiversità mediante la creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica;
- valorizzare, in termini di utilità pubblica e senza aumento di reddito, le aree di elevato pregio naturale, le aree Natura 2000, le aree naturali protette e le aree regionali di particolare pregio naturalistico;
- salvaguardare la biodiversità intrinseca alle colture foraggere prative;
- valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità.

La "pronta caccia", intesa come pratica volta ad una fruizione venatoria svincolata dalla reale capacità produttiva di specie animali autoctone cacciabili se non disciplinata potrebbe può influenzare negativamente lo sviluppo e la consistenza di dette popolazioni. Pertanto, al di fuori degli istituti destinati ad ospitare questo tipo di attività, si rende almeno necessario migliorare l'equilibrio tra produttività naturale e prelievo venatorio, attraverso una razionale programmazione dei ripopolamenti ed un contenimento delle immissioni in stagione venatoria.

Per l'effetto che le immissioni possono avere sulle popolazioni selvatiche, si rende altresì necessario intervenire nella pianificazione delle attività svolte all'interno di zone destinate al prelievo pronta-caccia, con il fine di minimizzarne l'impatto.



Allegato n. 4 al verbale del Comitato
faunistico regionale dd. 06.10.2014

Il segretario

Maria Gabriella Vittor

10.1. Individuazione delle specie oggetto di prelievo "pronta caccia"

Le specie oggetto di prelievo "pronta caccia" sono il Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e la Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).

Per quanto riguarda la specie Starna (*Perdix perdix*), considerato lo status gravemente critico delle residue popolazioni regionali, sono da escludere immissioni nel corso della stagione venatoria, con l'eccezione delle AATV e ZC, come di seguito indicato. Relativamente alla specie Pernice rossa (*Alectoris rufa*), che nella nostra regione non ritrova ambiti corrispondenti al suo areale naturale di distribuzione, vale quanto previsto dalle norme regionali e nazionali che tutelano la fauna selvatica (art. 12 del DPR 357/1997 e art. 59, comma 5, legge regionale 9/2007), ovvero non sono ammesse immissioni della specie.

È necessario che tutti gli esemplari oggetto di immissione per il prelievo "pronta caccia" siano sottoposti a verifiche dello stato sanitario, secondo la normativa vigente. Inoltre, relativamente alle specie di quaglia comune, considerato lo stato precario di conservazione della stessa, vanno assolutamente evitate le immissioni di ibridi di quaglia comune e quaglia giapponese.

La maggioranza di capi immessi appartiene alla specie *Phasianus colchicus*, la cui gestione richiede maggiori attenzioni. Allo stato attuale risulta prioritario definire contenuti ed obiettivi dei progetti finalizzati al miglioramento genetico dei fagiani provenienti da allevamento, che comunque dovrebbero mirare ad ottenere soggetti che presentino caratteristiche genetiche "comparabili" a quelle delle popolazioni che si riproducono naturalmente, aspetto determinante per la buona riuscita dei ripopolamenti.

Per tale motivo si ritiene auspicabile intraprendere un percorso che, mediante accoppiamenti mirati e successive valutazioni genetiche e fenotipiche, porti ad un effettivo miglioramento qualitativo dei fagiani allevati.

In tal senso si ritiene innanzitutto che si debba incominciare con l'individuazione delle caratteristiche produttive e riproduttive dei diversi tipi di fagiani allevati ("colchicus", "mongolicus" ecc.) e destinati alle immissioni.

Gli animali più idonei per i ripopolamenti sono quelli che possiedono caratteristiche di elevata rusticità, che per lo più qualificano i riproduttori provenienti da cattura che abbiano già passato qualche stagione in natura. La recente istituzione di numerose zone di ripopolamento e cattura potrebbe garantire l'approvvigionamento di un adeguato numero di "capostipiti" da cui è possibile partire per la creazione di uno stock di riproduttori selezionati.

Il supporto scientifico di istituti specializzati teso a seguire detta selezione risulta evidentemente indispensabile, in modo da garantire la compatibilità tra animali allevati destinati alle immissioni e le popolazioni presenti sul territorio, e a definire specifici protocolli di allevamento tesi a migliorare la fitness dei ripopolamenti.

10.2. Individuazione delle modalità per il prelievo “pronta caccia” nei vari istituti di gestione

10.2.1. Riserve di caccia

Considerando anche l'aspetto ecologico, si ritiene che, in corrispondenza ad un oggettivo miglioramento della qualità ambientale dello specifico territorio di cui si compone l'istituto di gestione, potrà ridursi progressivamente la quantità dei capi immessi.

Le immissioni ed il prelievo di soggetti “pronta caccia” nelle riserve di caccia, devono prioritariamente interessare le zone cinofile (ZC), da istituirsi ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge regionale 6/2008, per le quali non si applicano le limitazioni di seguito riportate relativamente al numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia.

In via transitoria ovvero fino all'istituzione in ciascuna riserva di caccia regionale delle ZC di cui all'art.25 comma 3 l'individuazione del territorio utile alla loro costituzione, che non potrà comunque superare il 45% di quello complessivo dell'istituto di gestione, è demandato al PVD ed in tali aree non si applicano le limitazioni di seguito riportate relativamente al numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia.

Fino all'adozione ed approvazione dei PVD l'individuazione del territorio di cui al precedente capoverso sarà effettuata dalle singole riserve di caccia della Regione che dovranno delimitarle e comunicarne estensione e collocazione all'Amministrazione regionale.

Al di fuori di tali ZC, ~~o in assenza di esse,~~ e di quelle aree transitoriamente individuate dai PVD e/o dalle Riserve di Caccia in attesa della costituzione delle ZC di cui all'art.25 comma 3, l'attività di immissione e prelievo pronta-caccia, è limitata alle superfici meno vocate per la specie, escludendo comunque i territori interessati da iniziative volte a ripristinare popolazioni naturali ~~di fasianidi individuati nei PVD o ricadenti in aree ZSC, ZPS.~~

~~Nelle aree non vocate alla riproduzione della specie, le immissioni in stagione venatoria potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone corrispondenti alle Unità di Capacità Faunistica Intensivo, Semiintensivo e Semiestensivo (UCF01, UCF02, UCF03 allegato R1 D.G.R. 26/06/2008 n. 1264), zone di scarso valore faunistico in cui risulta difficile ottenere popolazioni vitali in grado di autosostenersi.~~

Rientrano tra queste aree:

- Le Unità di Capacità Faunistica Intensivo, aree agricole a prevalente monocultura, con riordino fondiario in grandi appezzamenti prevalentemente privi di scoline, irrigate meccanicamente e totalmente prive di vegetazione arborea e cespugliosa; consistenti operazioni colturali;
- Le Unità di Capacità Faunistica Semiintensivo aree agricole riordinate in appezzamenti mediograndi, anche con scoline; presenza di vegetazione arborea e cespugliosa sparsa o con alberature isolate;

- Le Unità di Capacità Semiestensivo aree agricole su appezzamenti di medie e piccole dimensioni con colture agrarie a rotazione; presenza di scoline e fossi solo in parte circondati da siepi e boschetti, prati stabili, vigneti sparsi;

Non saranno oggetto di modifica i PVD, limitatamente alla gestione del fagiano, durante la stagione venatoria, nelle aree di cui sopra, sono escluse le riduzioni delle immissioni della specie fagiano comune, ove le Riserve di caccia provvedano a dare attuazione, anche "alternativamente", ad almeno una delle seguenti misure gestionali:

- immissione di soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori "certificati" di cattura

di provenienza da ZRC regionali;

- sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria, recepita nel regolamento di fruizione venatoria;

- nelle zone di scarso valore faunistico sopra citate: immissione annuale di un numero massimo di 25 capi/100 ha; piano di abbattimento in cui sia previsto al massimo il 20% di capi di sesso femminile;

comunicazione dei calendari distrettuali mensili dei ripopolamenti primaverili e estivi;

- immissioni in ripopolamento di un numero di soggetti almeno pari al numero destinato alle immissioni pronta caccia e comunicazione dei calendari distrettuali mensili dei ripopolamenti primaverili e estivi.

10.2.2. Zone cinofile

Nelle ZC di cui al comma 1 dell'art. 25, l. r. 6/2008, è ammesso l'abbattimento per tutta l'annata venatoria esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili. Il numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia non soggiace alle limitazioni di cui al paragrafo precedente.

Nelle ZC di cui al commi 3 dell'art. 25, l. r. 6/2008 e di quelle aree transitoriamente individuate dai PVD e/o dalle Riserve di Caccia in attesa della costituzione delle ZC di cui all'art.25 comma 3, il numero dei capi oggetto di immissione per le finalità di prelievo pronta-caccia non soggiace alle limitazioni di cui al paragrafo precedente mentre i prelievi dovranno essere limitati al 65% dei capi immessi.

